

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 95

26 giugno 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE

NORME PER ORIENTARE E SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI REGIONALI

Oggetto consiliare n. 1458

RELAZIONE

Con il presente progetto di iniziativa popolare, i firmatari intendono farsi promotori di attività volte alla ripresa dei consumi nel campo agro-alimentare in un momento ove la stagnazione economica e l'incertezza presso i cittadini consumatori hanno portato ad un calo generalizzato degli stessi, in particolare i prodotti agricoli freschi e ortofrutticoli.

Non può sfuggire neppure la necessità di incentivare in particolar modo il consumo di prodotti agricoli regionali in virtù del fatto che l'Emilia-Romagna dispone di una notevole mole di prodotti agricoli biologici, tipici, a denominazione di origine, tradizionali e di qualità, ugualmente attanagliati in questo periodo dalla crisi.

Occorrono perciò misure ad hoc volte a rendere trasparente il rapporto tra consumatore e mercato coadiuvandolo nelle scelte consapevoli rispetto ai prodotti agro-alimentari che acquista anche attraverso l'incremento dei controlli rispetto alle norme vigenti in materia di salubrità, origine, etichettatura.

Dall'altra parte è necessario allargare al massimo le possibilità di incontro tra produttori agricoli e consumatori per dare corpo alla cosiddetta "filiera corta" necessaria al contenimento dei prezzi e alla giusta remunerazione del lavoro dell'agricoltore.

Non si può infatti nascondere che il legame con il territorio è un autentico valore aggiunto per i prodotti soprattutto agricoli ma deve esserci il riconoscimento da parte del mercato.

Il progetto di legge consta di 9 articoli:

- il primo tende a rafforzare il principio di precauzione in atto in materia di OGM vietando la somministrazione di cibi e bevande contenenti OGM nella ristorazione collettiva gestita da enti pubblici e privati;
- il secondo tende invece, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, a sostenere l'uso di prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50% sul totale dei prodotti utilizzati costituendo tale percentuale titolo di preferenza per l'aggiudicazione degli appalti, inoltre viene richiesta l'indicazione di origine dei prodotti nei menù utilizzati;
- il terzo prevede misure per l'incremento della vendita diretta attraverso l'aumento dei posteggi riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli di cui all'art. 4 del DLgs 228/01 nei mercati e nelle fiere della nostra regione, con preferenza nell'assegnazione degli stessi per quei produttori agricoli che vendessero prodotti agricoli con un prezzo di almeno il

- 5% in meno della media, nonché attraverso la destinazione da parte dei Comuni di aree apposite per l'allestimento di farmer markets volti ad agevolare l'incontro tra offerta di prodotti agricoli locali e domanda;
- il quarto si prefigge di incrementare i controlli per l'accertamento di violazioni in materia di etichettatura di prodotti agricoli anche dagli organi preposti di polizia locale;
 - il quinto contiene una serie di misure volte a promuovere il consumo di prodotti agricoli di origine regionale, attraverso agevolazioni da parte della Regione e degli Enti locali verso quegli esercizi di vendita, somministrazione e/o ospitalità che si approvvigionano per almeno il 30% con prodotti di origine regionale, a tali fini la Regione riconosce tali esercizi attraverso un apposito contrassegno raffigurante la bandiera dell'Emilia-Romagna;
- il sesto prevede un'agevolazione da parte dei Comuni sulle concessioni edilizie relative a costruzione, ampliamento, ristrutturazione di centri commerciali che si impegnino a porre in vendita almeno il 30% di prodotti agro-alimentari regionali sul totale degli stessi;
 - il settimo prevede un'agevolazione sull'addizionale regionale sui carburanti per quei soggetti che si approvvigionano di prodotti agricoli locali;
 - l'ottavo prevede il divieto di vendite sottocosto di prodotti ortofrutticoli freschi e deperibili tipici e di origine regionale;
 - il nono prevede l'aggiunta, nella possibilità di richiedere il marchio QC di cui alla L.R. 28/99, della dizione "di origine regionale" a "prodotti agricoli ed alimentari freschi" per connotare maggiormente, attraverso appositi disciplinari, i prodotti agricoli di origine locale.
-

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati

1. In ossequio al principio di precauzione è fatto divieto agli Enti pubblici ed ai soggetti privati in regime di convenzione che gestiscono i servizi di ristorazione collettiva di cui all'articolo 8 della L.R. 4 novembre 2002, n. 29, di somministrare cibi e bevande contenenti organismi geneticamente modificati e loro derivati.

Art. 2

Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva

1. I soggetti cui al precedente articolo 1 devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati.

2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva di cui all'articolo 9 della citata Legge regionale n. 29 del 2002 costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzazione di prodotti agricoli regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma 1.

3. L'origine e la provenienza dei prodotti agricoli eccedenti le percentuali di provenienza dall'Emilia-Romagna utilizzati nella preparazione dei pasti deve essere indicata espressamente nel menù o in appositi cartelli o equipollenti.

Art. 3

Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

1. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli su aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio ai sensi della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 almeno il 10 per cento del totale dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 della medesima legge regionale per i mercati e le fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti hanno titolo preferenziale nell'assegnazione dei posteggi di cui al comma precedente gli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli ad un prezzo infe-

riore almeno del 5 per cento rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito regionale.

3. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione da parte degli imprenditori agricoli di farmer markets al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle peculiarità degli stessi prodotti.

Art. 4

Controlli in materia di vendita dei prodotti agricoli

1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle violazioni in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli.

2. Al fine dell'accertamento delle violazioni di cui al comma precedente le Amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.

Art. 5

Promozione dei prodotti agricoli regionali

1. La Regione promuove la valorizzazione dell'origine dei prodotti agricoli regionali e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

2. A tal fine, la Regione riconosce la riduzione dell'aliquota IRAP di un punto percentuale alle imprese commerciali esercenti attività di vendita, ospitalità e/o ristorazione aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli ed alimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionano per almeno il trenta per cento di prodotti agricoli ed alimentari con denominazioni protette, biologici, tipici e tradizionali dell'Emilia-Romagna.

3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente nella percentuale ivi fissata deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare la indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

4. Agli esercizi di vendita, ospitalità e/o ristorazione di cui al comma 2 del presente articolo che si approvvigionano per almeno il 30 per cento di prodotti agricoli ed alimentari con denominazioni protette, biologici, tipici e tradizionali dell'Emilia-Romagna il Comune competente destina contributi economici diretti e/o indiretti anche sotto forma di agevolazioni volte a favorire il consumo nell'ambito delle proprie competenze.

5. Gli esercizi di cui ai commi precedenti ricevono, quale riconoscimento di origine e tipicità, un apposito con-

trassegno con la bandiera dell'Emilia-Romagna le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale.

Art. 6

Norme in materia edilizia

1. Il rilascio del permesso di costruire e di altri atti autorizzatori o concessori relativi all'attività edilizia per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di centri commerciali o di grandi strutture di vendita, come definiti dall'articolo 4 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, è subordinato all'obbligo dei richiedenti di garantire che, nell'ambito di dette strutture, siano posti in vendita prodotti agroalimentari di origine regionale nella misura non inferiore al 30 per cento dei prodotti agroalimentari complessivamente posti in vendita.

Art. 7

Norme antinquinamento

1. I soggetti che si approvvigionano di prodotti agricoli

freschi di origine regionale hanno diritto ad una agevolazione pari al 50% di quanto dovuto come addizionale regionale sui carburanti.

2. Le modalità operative di rilascio dell'agevolazione da parte della Regione sono stabilite con apposita delibera di Giunta regionale.

Art. 8

Vendite sottocosto

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del DPR 6 aprile 2001, n. 218 le vendite sottocosto di prodotti ortofrutticoli freschi e deperibili tipici e di origine emiliano-romagnola non sono consentite nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 9

Modifica alla L.R. 28/10/1999, n. 28

1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 28/10/1999, n. 28 «. . . .» dopo le parole «prodotti agricoli ed alimentari freschi» aggiungere le seguenti «di origine regionale».

